



**Consiglio di Stato Sezione 3 - Sentenza del 23 dicembre 2011, n. 6805**

Il disciplinare di una gara d'appalto, in quanto *lex specialis*, in tema di requisiti di partecipazione non consentiva la partecipazione alla gara di un Consorzio, il quale rientrava nel novero dei Consorzi stabili dotati di autonoma soggettività, e non era qualificabile né come cooperativa sociale (quale prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) l. n. 381/1991), né come Consorzio di cooperative sociali nel senso specificato dall'art. 8 della stessa legge n. 381. Il chiarimento della stazione appaltante se tale Consorzio potesse partecipare non poteva dunque produrre l'effetto di legittimarne l'ammissione, essendo principio indiscusso in tema di gare d'appalto che la stazione appellante sia tenuta ad applicare in modo rigoroso le clausole inserite nella *lex specialis* allo scopo di garantire l'imparzialità della azione amministrativa e la parità di trattamento tra i concorrenti: cosicchè solo in caso di equivoca formulazione del bando (o del disciplinare di gara) può esserci spazio per una interpretazione volta alla più ampia ammissione degli aspiranti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dispositivo a cura dello Studio Agostini